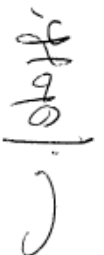


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2013, N. 127

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22: “NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22 ‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE’ ”



Art. 1*(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), le parole: "non superi il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il 20 per cento" e le parole: "aumentabile al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentabile al 25 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2011 le parole: "o di vincoli ambientali" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:

"3. E' consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate."

4. L'articolo 12 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Modifica alla l.r. 22/2009)

1. All'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009 le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2014".

Art. 2*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Vittoriano Solazzi)

